

Bruxelles, 12 dicembre 2014
(OR. en)

16817/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0442 (COD)**

**ENV 987
ENER 508
IND 380
TRANS 589
ENT 297
SAN 481
PARLNAT 296
CODEC 2489**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	16105/14 ENV 939 ENER 486 IND 361 TRANS 563 ENT 277 SAN 452 PARLNAT 289 CODEC 2368
n. doc. Comm.:	18170/13 ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT 326 CODEC 3089 - COM(2013) 919 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi - Orientamento generale

INTRODUZIONE

1. Il 18 dicembre 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro della strategia del programma "Aria pulita per l'Europa". Essa si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

La proposta concerne gli impianti di combustione medi con una potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW che costituiscono un'importante fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato (polvere). Essa mira a colmare un vuoto normativo tra le disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC)¹ e le disposizioni della direttiva 2009/125/CE relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia².

2. La Commissione ENVI del Parlamento europeo non ha ancora votato sulla propria relazione concernente la proposta. Di conseguenza, la posizione del Parlamento europeo in prima lettura non è ancora disponibile.
3. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i rispettivi pareri il 10 luglio 2014 e il 6 ottobre 2014.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

4. Il gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta sugli impianti di combustione medi e la relativa valutazione d'impatto in varie occasioni e da ultimo l'11 novembre 2014. Esso ha compiuto notevoli progressi nei dibattiti, trovando compromessi equilibrati sui principali aspetti della direttiva proposta.
5. Dopo l'ultima riunione del gruppo "Ambiente", la presidenza ha continuato ad esplorare bilateralmente con le delegazioni, a livello informale, possibili soluzioni per le questioni rimaste in sospeso, concernenti principalmente l'applicabilità della proposta agli impianti esistenti e le cifre riportate nell'allegato II della proposta, indicanti i valori limite di emissione relativi a ciascun inquinante.

¹ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

² GU L 285 del 31.10.2009, pag. 17.

6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato la proposta il 10 dicembre 2014. È stato raggiunto un accordo di massima a maggioranza qualificata sulla base di un testo di compromesso della presidenza, adattato per tener conto delle discussioni del Comitato, nella prospettiva dell'adozione di un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Ambiente" del 17 dicembre 2014.

Nel contesto del dibattito in sede di Comitato, nonché dell'attuale riesame delle proposte legislative, ivi compresa quella relativa alla qualità dell'aria, da parte della Commissione, in vista del suo imminente programma di lavoro per il 2015, alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza della legislazione ambientale anche in termini di crescita economica e di creazione di posti di lavoro.

7. Le delegazioni BG/CZ/EE/FI hanno indicato di non poter sostenere il testo, mentre le delegazione NL e la Commissione hanno mantenuto una riserva generale di esame. MT mantiene per il momento una riserva di esame parlamentare.

III. CONCLUSIONE

8. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale sulla base del testo riportato nell'allegato della presente nota³, che costituirà la base per i futuri negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

³ Le modifiche rispetto al documento 16105/14 (esistente unicamente in inglese) sono indicate in **grassetto sottolineato**, le soppressioni con **[...]**.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Posizione del Parlamento europeo del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...) e posizione del Consiglio in prima lettura del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...). Posizione del Parlamento europeo del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...) e decisione del Consiglio del xx/xx/xxxx (GU C ... del ..., pag. ...).

- (1) La decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tuttora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica.
- (2) Al fine di garantire un ambiente sano per tutti, il programma d'azione prevede che gli interventi a livello locale siano integrati da politiche adeguate sia a livello nazionale che dell'Unione. Esso prevede in particolare il rafforzamento dell'impegno per raggiungere la piena conformità alla normativa dell'Unione sulla qualità dell'aria e la definizione di obiettivi e azioni strategiche oltre il 2020.
- (3) Le valutazioni scientifiche indicano che la perdita in termini di durata di vita media dei cittadini dell'Unione imputabile all'inquinamento atmosferico è di otto mesi.
- (4) In generale, le emissioni di inquinanti originate dalla combustione di combustibile negli impianti medi non sono disciplinate a livello dell'Unione, nonostante contribuiscano in misura sempre maggiore all'inquinamento atmosferico, in particolare a causa di un più ampio ricorso alla biomassa, indotto dalla politica climatica ed energetica.

⁴ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

- (5) La combustione di combustibile in talune attrezzature e taluni impianti di combustione di piccole dimensioni è disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia⁵. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure ai sensi della direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il vuoto legislativo che ancora sussiste. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.
- (6) Nella relazione del 17 maggio 2013⁸ sui riesami effettuati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 73 della direttiva 2010/75/UE, la Commissione ha concluso che per la combustione di combustibili in impianti medi è stata dimostrata l'esistenza di un chiaro potenziale di abbattimento economicamente vantaggioso delle emissioni nell'atmosfera.
- (7) Gli impegni assunti dall'UE a livello internazionale in materia di inquinamento atmosferico per ridurre l'acidificazione, l'eutrofizzazione, l'ozono troposferico e le emissioni di polvere sono stati concordati nell'ambito del protocollo di Göteborg della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, modificato nel 2012 per rafforzare gli impegni assunti in precedenza per la riduzione dell'anidride solforosa, degli ossidi di azoto, dell'ammoniaca e dei composti organici volatili e per introdurre nuovi impegni relativi alla riduzione del particolato sottile (PM 2,5), da raggiungere a partire dal 2020.

⁵ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

⁶ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁷ Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

⁸ COM(2013) 286 final.

- (8) Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma "Aria pulita per l'Europa"⁹, la Commissione esorta ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l'atmosfera originate da impianti di combustione medi e a completare, in tal modo, il quadro normativo per il settore della combustione. La strategia completa il programma di riduzione dell'inquinamento per il 2020 definito nella comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico¹⁰ e sviluppa obiettivi di riduzione dell'impatto per il periodo fino al 2030. Per conseguire gli obiettivi strategici è opportuno stabilire un programma di regolamentazione che comprenda misure per il controllo delle emissioni originate dagli impianti di combustione medi.
- (9) [...] Gli impianti di combustione medi che fanno parte di un impianto di combustione contemplato dal capo III (in virtù della norma sul cumulo delle emissioni di cui all'articolo 29) o dal capo IV (in quanto sono bruciati dei rifiuti) della direttiva 2010/75/UE dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva essendo già soggetti alle prescrizioni minime a livello di Unione ai sensi della direttiva 2010/75/UE. È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.
- (9 bis) Poiché gli impianti di combustione medi alimentati con combustibili di raffineria nelle raffinerie di petrolio e gas e le caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno sono soggetti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT) indicati nelle conclusioni sulle BAT già elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali impianti.
- (10) Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polvere è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se registrato dall'autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore.

⁹ COM(2013) xxx final.

¹⁰ COM(2005) 446 definitivo.

(10 bis) Al fine di assicurare che il funzionamento di un impianto di combustione medio non comporti un deterioramento della qualità dell'aria, le misure adottate per limitare le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polvere non dovrebbero comportare l'aumento delle emissioni di altri inquinanti, quali il monossido di carbonio.

(10 ter) La presente direttiva dovrebbe applicarsi agli impianti di combustione, inclusi gli insiemi formati da due o più impianti di combustione, aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. I singoli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale inferiore a 1 MW non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale di un insieme di impianti di combustione. Allo scopo di evitare vuoti normativi, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi anche a un insieme formato da impianti di combustione medi la cui potenza termica nominale totale è pari o superiore a 50 MW, fatte salve le disposizioni del capo III della direttiva 2010/75/UE.

(10 quater) A motivo della loro ubicazione geografica e delle questioni tecniche e logistiche connesse, per la Spagna per quanto riguarda le Isole Canarie, per la Francia per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare e per il Portogallo per quanto riguarda gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, è più opportuno che gli Stati membri interessati fissino i valori limite di emissione per gli impianti di combustione medi in funzione in tali zone senza assoggettarli alle prescrizioni minime a livello dell'UE. [...];

- (11) Ai fini del controllo delle emissioni nell'aria originate da impianti di combustione medi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori limite di emissione e requisiti in materia di monitoraggio. Per gli impianti di combustione medi contemplati dal capo II della direttiva 2010/75/UE, i valori limite di emissione e i requisiti in materia di monitoraggio definiti nella presente direttiva dovrebbero essere considerati rappresentativi delle prescrizioni minime a livello di Unione. [...] Tuttavia, **[...] qualora** gli impianti di combustione medi **[...]** fanno parte di un'installazione contemplata dal capo II della direttiva 2010/75/UE **e i valori limite di emissione si applichino a tali impianti conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, di detta direttiva, potrebbe risultare ingiustificatamente oneroso assoggettare gli impianti ad obblighi supplementari relativi alle emissioni ai sensi della presente direttiva. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero in tali casi avere la possibilità di esonerare detti impianti** dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II e le disposizioni dell'articolo 6 per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE **a** tali impianti di combustione.
- (12) Per concedere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che i valori limite di emissione si applichino a tali impianti dopo un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.
- (13) Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, compresi limite di emissione più severi, rispetto ai requisiti previsti dalla presente direttiva. [...].
- (14) È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché il gestore di un impianto di combustione medio [...] adotti le misure necessarie in caso di non conformità alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema per accertare la conformità degli impianti di combustione medi ai requisiti della presente direttiva.

- (15) Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte delle autorità competenti.
- (16) Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull'attuazione della presente direttiva e di promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, sviluppi uno strumento elettronico di comunicazione disponibile anche per uso interno da parte degli Stati membri per fini nazionali di comunicazione e di gestione dei dati.
- (16 bis) La Commissione dovrebbe valutare la necessità di modificare i valori limite di emissione di cui all'allegato II per i nuovi impianti di combustione, sulla base delle tecnologie più avanzate. In tale contesto, è opportuno che la Commissione valuti altresì l'opportunità di stabilire valori limite di emissione specifici per altri inquinanti, quali il monossido di carbonio.
- (17) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, è auspicabile che il potere di adottare atti per adeguare le disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di cui all'allegato IV, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia delegato alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della qualità ambientale e della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire l'applicazione dell'articolo 37 della predetta Carta relativo alla tutela dell'ambiente.
- (20) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento, in casi debitamente motivati, con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW (di seguito "impianti di combustione medi"), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

¹¹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da impianti di combustione medi conformemente all'articolo 3 bis, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme sia un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione del capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;
- b) [...]
- c) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;
- d) agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti;
- e) a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o altra imbarcazione o di un aeromobile;
- f) [...]
- g) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- h) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- i) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- j) batteria di forni per il coke;
- k) cowpers degli altiforni;
- l) impianti di cremazione;
- m) **motori a gasolio**, turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore, ad eccezione dei nuovi motori a gas e delle nuove turbine a gas usati per trasmissioni meccaniche;
- n) impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
- o) caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno;
- p) impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come combustibile;

- q) impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

2 bis. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi.

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "emissione", lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;
- 2) "valore limite di emissione", la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo;

2 bis) "disposizioni generali vincolanti", valori limite di emissione o altri requisiti, almeno a livello settoriale, adottati al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione o di registrazione;

- 3) "ossidi di azoto", (NO_x) l'ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO₂);

- 4) "polveri", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;
- 5) "impianto di combustione", qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
- 6) "impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [un anno dopo la data di recepimento] o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del [data di recepimento] in conformità della legislazione nazionale a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il [un [...] anno[...] dopo la data di recepimento];
- 7) "nuovo impianto di combustione", un impianto diverso da un impianto di combustione esistente;
- 8) "motore", un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;
- 9) "motore a gas", un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;
- 10) "motore diesel", un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;
- 11) "motore a doppia alimentazione", un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

- 12) "turbina a gas", qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare;
- 13) "combustibile", qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;

13 bis) "gasolio":

- i) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC 2710 1925, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19, o
- ii) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85% in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

13 ter) "olio combustibile pesante":

- i) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, o
- ii) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui al punto 13 bis, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume (comprese le perdite), distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;
- 14) "rifiuto": [...] rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti;

15) "biomassa":

- a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
- b) i rifiuti seguenti:
 - i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
 - ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
 - iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
 - iv) rifiuti di sughero;
 - v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

16) "ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, esclusi i periodi di avvio e di arresto;

17) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto di combustione o, se previsto dalla normativa nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell'impianto;

18) [...]

19) [...]

19 bis) [...] "combustibile di raffineria", materia combustibile solida, liquida o gassosa proveniente dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione di petrolio greggio, inclusi gas combustibili di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;

19 ter) "piccolo sistema isolato", un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

19 quater) "microsistema isolato", microsistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Articolo 3 bis

Norme sul cumulo

1. L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:
 - gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o
 - tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, [...] gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero essere emessi attraverso un camino comune.

Articolo 4

Autorizzazione o registrazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun [...] nuovo impianto di combustione medio [...] sia attivo senza autorizzazione o registrazione [...].

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2025 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o registrazione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2030 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore sia attivo senza autorizzazione o registrazione.

2. Gli Stati membri specificano la procedura di autorizzazione o registrazione [...] e questa comprende almeno l'obbligo per il gestore di informare [...] l'autorità competente [...] del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I.

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...] Le autorità competenti possono tenere un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio comprese [...] le informazioni elencate nell'allegato I [...]. Le autorità competenti rendono disponibile al pubblico, anche mediante Internet, il registro, conformemente alla direttiva 2003/4/CE.

6 bis. Fatto salvo l'obbligo di disporre di un'autorizzazione o di una registrazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti [...] di combustione medi sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione o la registrazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

6 ter. Per gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, i requisiti del presente articolo si ritengono adempiuti mediante la conformità alle disposizioni di tale direttiva.

6 quater. Fatto salvo il paragrafo 6 ter, a condizione che i requisiti del presente articolo siano adempiuti, qualsiasi autorizzazione o registrazione prodotta conformemente ad altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione.

Articolo 5

Valori limite di emissione

1. Fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE, se del caso, i valori limite di emissione fissati nell'allegato II si applicano agli[...] impianti di combustione medi.

Per gli impianti di combustione medi situati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre, non si applicano i valori limite di emissione fissati nell'allegato II. Gli Stati membri fissano i valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

1 bis. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II e le disposizioni dell'articolo 6 per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE per tali impianti.

1 ter. Qualora un impianto di combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante viene calcolato nel modo seguente:

- a) considerando il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile di cui all'allegato II;
- b) determinando il valore limite di emissione ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- c) addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i [...]valori limite di emissione fissati nella parte 1 ter e 1 quater dell'allegato II.

A decorrere dal 1° gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore non superano i [...]valori limite di emissione fissati nella parte 1 bis e 1 quater dell'allegato II.

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di [...] 1000 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle parti 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm³.

Gli impianti di combustione medi esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato [...] rispettano i valori limite di emissione fissati nelle parti 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'allegato II a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Fino al 1° gennaio 2030, un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW può essere esentato dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui al presente articolo a condizione che almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda.

3. Da [un anno dopo la data di recepimento] le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri da un nuovo impianto di combustione medio non superano i [...] valori limite di emissione fissati nelle parti 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'allegato II.

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di [...] **1000** ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di conformità ai valori limite di emissione fissati nelle parti 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm³.

4. [...]

5. [...]

6. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi all'obbligo di conformità ai valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'anidride solforosa in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione della fornitura del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano [...] alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma entro un mese.

7. L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione medio che utilizza esclusivamente combustibile gassoso, e che per tale motivo debba essere dotato di un dispositivo di abbattimento secondario, debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas. Il periodo per il quale è concessa una deroga non supera i 10 giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che è giustificata una proroga.

Gli Stati membri comunicano [...] alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma entro un mese.

8. [...]

Articolo 5 bis

Deroga in caso di arco di vita limitato

1. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti dall'obbligo di conformità ai valori limite di cui alle parti 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'allegato II nonché ai requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 6 e all'allegato IV per cinque anni a decorrere dalle date applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il gestore dell'impianto di combustione si impegna, con una dichiarazione scritta presentata all'autorità competente entro il 1° gennaio 2024, a non far funzionare l'impianto per più di 11 000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2030 e non oltre il 31 dicembre 2034 per gli impianti aventi una potenza termica nominale compresa tra 1 e 5 MW e a partire dal 1° gennaio 2025 e non oltre il 31 dicembre 2029 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 5 MW;
 - b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui è registrato il numero di ore operative a decorrere dalle date applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, nelle relazioni citate all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale e i tipi di combustibili usati. Per gli impianti soggetti al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione un documento in cui è registrato il numero di ore operative a decorrere dal 1° gennaio 2025 o dal 1° gennaio 2030, a seconda dei casi.

Articolo 6

Obblighi del gestore [...]

1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori effettuino il monitoraggio delle emissioni almeno in conformità all'allegato IV, parte 1.
2. Per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento.
3. Tutti i risultati del monitoraggio sono registrati ed elaborati [...] in modo tale da consentire [...] la verifica della conformità ai valori limite di emissione conformemente alle [...] regole di cui all'allegato IV, parte 2.

3 bis. Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento continuo effettivo di tale dispositivo è dimostrato e registrato.

3 ter. Il gestore di un impianto di combustione medio conserva i documenti seguenti:

- a) [...]
- b) l'autorizzazione o la prova della registrazione da parte dell'autorità competente;
- c) i risultati del monitoraggio e le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 3 bis;
- d) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma;
- e) un documento in cui sono registrati il tipo e il quantitativo di combustibili utilizzati nell'impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo di abbattimento secondario;
- f) un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate, come indicato al paragrafo 4 bis;

I dati e le informazioni di cui alle lettere da c) a f) sono conservati per un periodo di almeno sei anni.

3 quater. I dati e le informazioni elencati al paragrafo 3 ter sono messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta per [...] **consentire di** verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

4. [...]

4 bis. In caso di non conformità ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, il gestore [...] adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, fatte salve le misure necessarie ai sensi dell'articolo 7.

Gli Stati membri stabiliscono il tipo, il formato e la frequenza delle comunicazioni dei casi di non conformità all'autorità competente.

4 ter. I gestori di impianti di combustione medi forniscono ai rappresentanti dell'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.

Articolo 7

Controlli di conformità

1. Gli Stati membri organizzano un sistema [...] per accertare la conformità degli impianti di combustione medi ai requisiti della presente direttiva.

2. [...]

3. [...]

4. In caso di non conformità, oltre alle misure adottate dal gestore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 bis, gli Stati membri garantiscono che [...] l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura [...] appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per garantire la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Laddove la non conformità comporti un significativo calo della qualità dell'aria locale suscettibile di mettere a repentaglio la salute umana, e sino a che la conformità non venga ripristinata, è sospeso l'esercizio dell'impianto.

Articolo 8

Verifica dei risultati del monitoraggio

[...]

Articolo 9

Modifiche agli impianti di combustione medi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore informi l'autorità competente di tutte le modifiche previste dell'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o la registrazione, a seconda dei casi.

1. [...]

2. [...]

Articolo 10

Accesso all'informazione

[...]

Articolo 11
Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 12
Relazioni

1. Gli Stati membri, entro [...] il 1° ottobre 2026, presentano alla Commissione [...] una stima delle emissioni totali annue nel 2025 di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da [...] impianti di combustione medi, raggruppati per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.
2. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1° ottobre 2031, una seconda [...] relazione contenente l'aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 1 relativamente all'anno 2030 [...].

Le relazioni redatte ai sensi del [...] paragrafo 1 e del paragrafo 2, primo comma, contengono informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la rendicontazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14 bis.

4. La Commissione, entro dodici mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 [...], e dell'articolo 5, paragrafi 6 e 7 [...].
5. La seconda relazione di sintesi della Commissione effettua un riesame dell'attuazione della presente direttiva [...] ed è accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa.
6. Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, la Commissione è coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente.

Articolo 12 bis

Riesame

La Commissione, entro il 1° gennaio 2023, valuta la necessità di riesaminare **le parti 1 bis, 1 ter e 1 quater per quanto riguarda gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati / microsistemi isolati, come pure** le parti 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'allegato II e sulla base delle tecnologie più avanzate. Valuta inoltre se, per certi tipi di impianti di combustione medi, occorra regolamentare le emissioni di monossido di carbonio.

La Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Modifica degli allegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di adeguare l'allegato IV, parte 2, paragrafo 2, al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 14
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 bis

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il [data di recepimento] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 16

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: 2 anni dalla data di entrata in vigore] al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Informazioni che il gestore è tenuto a fornire [...] all'autorità competente

1. Potenza termica nominale (in MW) dell'impianto di combustione medio.
2. Tipo di impianto di combustione medio (motore diesel, turbina a gas, motore a doppia alimentazione, altro motore, **altro** impianto di combustione).
3. Tipo e percentuale di combustibili utilizzati, classificati in base alle categorie di cui all'allegato II.
4. [...] Se la data di inizio del funzionamento è successiva al [1 anno dopo la data di recepimento].
5. Settore di attività dell'impianto di combustione medio o dello stabilimento in cui è utilizzato (codice NACE).
6. [...]
7. [...]
8. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo [...] comma e dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo [...] comma, una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest'ultimo si impegna a non far funzionare l'impianto per più di [...] 1000 ore operative l'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni [...].
9. Nome e sede legale del gestore e, nel caso degli impianti di combustione medi fissi, indirizzo del luogo in cui si trova l'impianto.

ALLEGATO II

Valori limite di emissione di cui all'articolo 5

Tutti i valori limite di emissione indicati nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O₂ pari al 6% per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti di combustione diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per i motori e le turbine a gas.

Parte 1 a

Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione esistenti con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW.

Impianti diversi da motori e turbine a gas

Sostanza inquinante	Biomassa solida	Altri combustibili solidi	<u>Gasolio</u>	Combustibili liquidi diversi dal <u>gasolio</u>	Gas naturale	Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO ₂	[...] ^{(4)(4 bis)} <u>200</u>	<u>1100</u>	-	350 ⁽⁸⁾	-	200 ⁽⁵⁾
NO _x	650	650	200	650	<u>250</u>	250
Polvere	50 ⁽⁶⁾	50 ⁽⁶⁾	-	50	-	-

[...]

⁽⁴⁾ Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.

^(4 bis) 300 mg/Nm³ in caso di impianti alimentati a paglia.

⁽⁵⁾ 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke (industria siderurgica).

⁽⁶⁾ Fino all'1.1.2035, 100 mg/Nm³.

⁽⁸⁾ Fino all'1.1.2035, 1700 mg/Nm³ in caso di impianti alimentati a olio combustibile pesante.

Parte 1 b*

Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione esistenti [...] con una potenza termica nominale totale superiore a 5 MW.

Impianti diversi da motori e turbine a gas

Sostanze inquinanti	Biomassa solida	Altri combustibili solidi	Gasoli	Combustibili liquidi diversi dal gasolio	Gas naturale	Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO ₂	200 ⁽¹⁰⁾ (10 bis)	400 ⁽¹¹⁾	[...]	350 ⁽¹⁴⁾	-	35 ⁽⁷⁾⁽¹²⁾
NO _x	650	650	200 ^[...]	650	250	250
Polvere	30 ^{[...](13)}	30 ⁽¹³⁾	[...]	30	-	-

[...]

⁽⁷⁾ 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).

[...]

⁽¹⁰⁾ Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.
^(10 bis) 300 mg/Nm³ in caso di impianti alimentati a paglia.

⁽¹¹⁾ 1100 mg/Nm³ in caso di impianti con **una** potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW.

[...]

⁽¹²⁾ 170 mg/Nm³ in caso di biogas.

⁽¹³⁾ 50 mg/Nm³ in caso di impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW.

⁽¹⁴⁾ Fino all'1.1.2035, 850 mg/Nm³ in caso di impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW alimentati a olio combustibile pesante.

* [...]

Parte 1 c*

Valori limite di emissione (mg/Nm³) per i motori e le turbine a gas esistenti

Sostanza inquinante	Tipo di <u>impianto di combustione</u> [...]	<u>Gasolio</u>	<u>Combustibili liquidi diversi dal gasolio</u>	Gas naturale	Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO ₂	Motori e turbine a gas	-	<u>120</u>	-	15 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
NO _x	Motori	<u>190</u> [...] (1 bis)	<u>190</u> [...] (1) (1 ter)	190 ⁽²⁾	190 ⁽²⁾
	Turbine a gas ⁽³⁾	<u>200</u>	200	150	200
<u>Polvere</u>	Motori e turbine a gas	-	10 ⁽⁷⁾	-	-

⁽¹⁾ 1850 mg/Nm³ nei seguenti casi:

- i) per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006;
- ii) per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

^(1 bis) 250 mg/Nm³ in caso di motori con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW e in caso di motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006.

^(1 ter) 250 mg/Nm³ in caso di motori con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW quando alimentati a olio combustibile pesante; 225 mg/Nm³ in caso di motori con una potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW quando alimentati a olio combustibile pesante.

⁽²⁾ 380 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.

⁽³⁾ I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

[...]

⁽⁵⁾ 60 mg/Nm³ in caso di biogas.

⁽⁶⁾ 130 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).

⁽⁷⁾ 20 mg/Nm³ in caso di impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 20 MW.

* [...]

Parte 2 a

Valori limite di emissione (mg/Nm³) per i nuovi impianti di combustione con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW.

Impianti diversi da motori e turbine a gas

<u>Sostanza inquinante</u>	<u>Biomassa solida</u>	<u>Altri combustibili solidi</u>	<u>Gasolio</u>	<u>Combustibili liquidi diversi dal gasolio</u>	<u>Gas naturale</u>	<u>Combustibili gassosi diversi dal gas naturale</u>
<u>SO₂</u>	<u>[...] 200⁽¹⁾</u>	<u>1100</u>	<u>=</u>	<u>350⁽²⁾</u>	<u>=</u>	<u>110⁽³⁾</u>
<u>NOx</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>300⁽⁴⁾</u>	<u>100</u>	<u>200</u>
<u>Polvere</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>=</u>	<u>50</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

[...]

- ⁽¹⁾ Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa [...].
- ⁽²⁾ Fino all'1.1.2025, 1700 mg/Nm³ in caso di impianti [...] che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati [...].
- ⁽³⁾ 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).
- ⁽⁴⁾ Fino all'1.1.2025, 450 mg/Nm³ quando alimentati a olio combustibile pesante contenente fra 0,2% e 0,3% N e 360 mg/Nm³ quando alimentati a olio combustibile pesante contenente meno di 0,2% N in caso di impianti che fanno parte di [...] piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati [...].

Parte 2 b

Valori limite di emissione (mg/Nm³) per nuovi impianti di combustione [...] con una potenza termica nominale totale superiore a 5 MW.

Impianti diversi da motori e turbine a gas

Sostanza inquinante	Biomassa solida	Altri combustibili solidi	Gasolio	Combustibili liquidi diversi dal gasolio	Gas naturale	Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO ₂	[...] 200 ⁽⁸⁾	400 ⁽⁹⁾	[...]	350 ⁽⁵⁾	-	35 ^[...] (4) (10)
NO _x	300	300	200	300 ⁽⁶⁾	100	200
Polvere	20 ^[...] (11)	20 ⁽¹¹⁾	[...]	20 ^[...] [...]	-	- ^[...]

[...]

⁽⁴⁾ 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).

⁽⁵⁾ Fino all'1.1.2025, 1700 mg/Nm³ in caso di impianti [...] che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati quali definiti nella direttiva 2009/72/CE.

⁽⁶⁾ Fino all'1.1.2025, 450 mg/Nm³ quando alimentati a olio combustibile pesante contenente fra 0,2% e 0,3% N e 360 mg/Nm³ quando alimentati a olio combustibile pesante contenente meno di 0,2% N in caso di [...] impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati, quali definiti nella direttiva 2009/72/CE.

[...]

⁽⁸⁾ Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa [...].

⁽⁹⁾ 1100 mg/Nm³ in caso di [...] impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW.

⁽¹⁰⁾ 100 mg/Nm³ in caso di biogas.

⁽¹¹⁾ 30 mg/Nm³ in caso di [...] impianti con potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW.

Parte 2 c

Valori limite di emissione (mg/Nm³) per i motori e le turbine a gas nuovi

Sostanza inquinante	Tipo di <u>impianto di combustione</u> [...]	<u>Gasolio</u> ^[...]	<u>Combustibili liquidi diversi dal gasolio</u>	Gas naturale	Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO ₂	Motori e turbine a gas	-	120 ⁽⁴⁾	-	15 ⁽⁹⁾
NO _x	Motori ^{(3 bis) (5)}	190 ⁽¹⁾	190 ^{(1) (2 bis)}	95 ⁽²⁾	190
	Turbine a gas ⁽³⁾	75	75 ⁽⁶⁾	50	75
<u>Polvere</u>	Motori e turbine a gas	-	10 ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾	-	-

⁽¹⁾ 225 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

⁽²⁾ 190 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.

^{2 bis)} 225 mg/Nm³ per i motori diesel con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1200 giri al minuto.

⁽³⁾ I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

^(3 bis) I motori che funzionano fra 500 e 1500 ore all'anno possono essere esonerati dall'obbligo di conformità ai valori limite di emissione qualora applichino misure principali per limitare le emissioni di NO_x e rispettare i valori limite di emissione di cui alle note ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Fino all'1/1/2025, 590 mg/Nm³ per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati [...].

⁽⁵⁾ Fino all'1.1.2025 in piccoli sistemi isolati e in microsistemi isolati [...], 1850 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido e 380 mg/Nm³ in modalità a gas; 1300 mg/Nm³ per i motori diesel a ≤ 1200 giri al minuto pari o inferiore a 20 MW e 1850 mg/Nm³ per i motori diesel al di sopra di 20 MW; 750 mg/Nm³ per i motori diesel a > 1200 giri al minuto. [...]

⁽⁶⁾ Fino all'1/1/2025, 550 mg/Nm³ per gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati [...].

⁽⁷⁾ Fino all'1/1/2025, 75 mg/Nm³ per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati [...].

⁽⁸⁾ [...]

⁽⁹⁾ 40 mg/Nm³ in caso di biogas.

⁽¹⁰⁾ 20 mg/Nm³ in caso di impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW.

ALLEGATO III

[...]

ALLEGATO IV

[...]

Parte 1: Monitoraggio delle emissioni da parte del gestore

1. Sono richieste misurazioni periodiche di SO₂, NO_x e polveri almeno ogni tre anni, o in alternativa dopo 4 500 ore operative al massimo, per gli impianti di combustione [...] con potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 20 MW, e almeno ogni anno, o in alternativa dopo 1 500 ore operative al massimo, per gli impianti di combustione [...] con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW.
 2. Le misurazioni sono obbligatorie solo per le sostanze inquinanti per le quali è specificato un valore limite di emissione per l'impianto interessato nell'allegato II.
 3. Le prime misurazioni sono effettuate entro sei [...] mesi dall'autorizzazione o dalla registrazione dell'impianto o dalla data della messa in servizio, qualora quest'ultima data sia successiva.
 4. In alternativa alle misurazioni di SO₂ di cui al punto 1, si possono usare altre procedure, verificate e approvate dall'autorità competente, per determinare le emissioni di SO₂.
 5. Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al punto 4, sono basati su metodi che consentano di ottenere risultati affidabili, rappresentativi e comparabili. Si presume che i metodi che rispettano le norme EN soddisfino questo requisito.
- 5 bis. In alternativa alle misurazioni periodiche di cui al punto 1, gli Stati membri possono richiedere misurazioni in continuo.
In caso di misurazioni in continuo, i sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele con i metodi di riferimenti almeno una volta all'anno e il gestore informa l'autorità competente dei risultati di detti controlli.

Parte 2: Valutazione della conformità

1. In caso di misurazioni periodiche, i valori limite di emissione di cui all'articolo 5 sono considerati rispettati se i risultati di ogni **serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano il valore limite di emissione pertinente.**
2. In caso di misurazioni di continuo, la conformità ai valori limite di emissione di cui all'articolo 5 è valutata conformemente a quanto disposto alla parte 4, punto 1 dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.

I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punti 9 e 10 dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.

Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.